

## **Il Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale e promuove il reperimento delle risorse finanziarie.

2. In particolare:

- a. delibera lo statuto ed i regolamenti di gestione e di organizzazione, secondo le normative vigenti;
- b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 8 comma 3, lettera a del DPR 123/03, la programmazione della gestione economica dell'Accademia;
- c. approva il bilancio di previsione dell'Accademia, le sue variazioni e il rendiconto consuntivo, sulla base delle priorità indicate dal Consiglio Accademico nel piano d'indirizzo, di cui all'art. 17 comma 2 lett. a del presente Statuto e delle necessità della Accademia;
- d. definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente, secondo le esigenze di settore;
- e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
- f. determina, sentito il Consiglio Accademico, la misura dei contributi a carico degli studenti, stabilendo le quote di ripartizione nelle linee di spesa del bilancio;
- g. delibera l'accettazione di lasciti e donazioni;
- h. approva convenzioni e contratti quando non di competenza del Direttore;
- i. delibera sui provvedimenti che determinano oneri per il bilancio.

3. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

- a. Presidente;
- b. Direttore;
- c. un esperto di amministrazione nominato dal Ministro, scelto fra personalità dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale delle professioni e degli enti pubblici e privati;
- d. un rappresentante dei docenti, designato dal Consiglio Accademico;
- e. uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;

4. Il Consiglio di Amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Accademia, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

5. Il Direttore Amministrativo, partecipa al Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e può essere assistito da un dipendente per la verbalizzazione.

6. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

7. I membri elettivi del Consiglio di Amministrazione durano in carica anni tre e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.